



16709-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI

- Presidente -

Sent. n. sez. 360/2021

VINCENZO PEZZELLA

CC - 23/02/2021

ALESSANDRO RANALDI

R.G.N. 750/2021

MARIAROSARIA BRUNO

BRUNO GIORDANO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 13/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di LECCE

udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;

lette le conclusioni del PG KATE TASSONE che conclude per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ricorre per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame di Lecce del 13/11/2020 con la quale, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del 15/10/2020 del Gip del Tribunale di Lecce, disponeva l'obbligo di dimora in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di reità ex artt. 272 e 273 cod.proc.pen. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione richiamando genericamente l'art. 606, comma 1 lett. e) cpp in relazione agli artt. 272, 273, 274 c.p.p. Entrambi i motivi si fondano sui medesimi elementi di fatto attinenti alle condizioni lavorative, economiche, personali e familiari dell'indagato che a parere della difesa depongono a favore dell'assenza di gravi indizi di colpevolezza e comunque per l'inesistenza delle esigenze cautelari: stato di incensuratezza dell'indagato, studente universitario, senza carichi pendenti, infine assenza nel corso delle perquisizioni di rilevanti somme di denaro o di attrezzi usati per lo smercio degli stupefacenti quale bilancino e altro.

3. Il Procuratore generale chiede l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente pone al centro dei motivi di ricorso le medesime circostanze personali o familiari da cui trae argomenti difensivi volti a superare un solido e univoco materiale indiziario e la dimostrazione delle esigenze cautelari.

2. Si osservi innanzi tutto che già sul piano logico le circostanze addotte dalla difesa non appaiono conferenti con la valutazione cautelare condotta nel provvedimento limitativo della libertà. Infatti, lo status di studente, l'essere discendente di un cancelliere dell'ufficio del giudice di pace, o l'assenza di ingenti somme di denaro non elidono nemmeno astrattamente sul piano logico l'univocità degli indizi raccolti. Questi si basano su fatti specifici che il Tribunale di Lecce ha esaminato con motivazione logica, esauriente, puntuale.

3. Invero il ricorrente omette, in primo luogo, di confrontarsi con quanto sostanzialmente emerso in punto di detenzione finalizzata allo spaccio dello stupefacente. Il Collegio cautelare richiama tutti gli elementi che, nel caso concreto, dimostrano gli elementi costitutivi del reato per cui si procede e contemporaneamente dell'alta probabilità che lo stesso ricorrente sia dedito costantemente a tale attività di smercio.



4. Si noti che il tribunale accogliendo l'appello del Pubblico Ministero ha evidenziato che il quantitativo di 82 grammi di marijuana è stato rinvenuto in condizioni oggettive che lasciano ipotizzare in modo inequivoco la finalità di spaccio. Infatti, lo stupefacente era suddiviso in 12 bustine presso la casa di contrada ^(omissis) _(omissis); mentre il ritrovamento di altre quattro bustine avveniva in casa in ^(omissis) _(omissis). Rispetto a tale suddivisione in involucri pronti alla cessione, lo stesso indagato ha riferito il prezzo di acquisto in un'unica soluzione. Le circostanze del fatto, unitamente alle condizioni personali e al significativo grado di professionalità delinquenziale, indicano oggettivamente la sussistenza di esigenze cautelari. In ogni caso il Collegio dell'appello cautelare ha valutato con cura quanto è emerso dagli atti del procedimento - non adeguatamente esaminato dal Gip che aveva respinto la richiesta di misura - e ritenendo con motivazione logica e coerente che, in ragione delle evidenze disponibili, sussistono, in ogni caso, i gravi indizi di reità in ordine alla detenzione finalizzata alla cessione della sostanza stupefacente rinvenuta. Le ragioni in base alle quali le modalità di custodia e di rinvenimento della sostanza in sequestro rimandano alla detenzione finalizzata a successiva cessione, sono tutte univoche circostanze di fatto la cui oggettiva valenza non è elisa dalle argomentazioni difensive.

5. Allo stesso modo, fondatamente, il Collegio ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari desunte dalle modalità della condotta del ricorrente il quale ha detenuto un quantitativo significativo, se pur non elevatissimo, di sostanza stupefacente pari a 82 grammi di marijuana in uno con vari oggetti funzionali al confezionamento di dosi non sussistendo necessità, ove si fosse trattato di sostanza finalizzata al solo uso personale, di detenere un significativo numero di bustine, gran parte, 12, nuove e intonse, 4 contenenti residui di infiorescenze, funzionali alla custodia delle dosi finalizzate alla cessione a terzi facendo ricorso all'espedito di custodire la sostanza nella residenza estiva di famiglia.

6. Le circostanze indicate appaiono coerenti con la contestazione della detenzione a fini di successive cessioni della quantità di sostanza rinvenuta che mal si concilia con la destinazione ad uso esclusivamente personale.

7. La disponibilità di un luogo ove custodire la sostanza stupefacente diverso dal luogo di residenza, in tutta sicurezza, la disponibilità di denaro settimanalmente messo a disposizione del ricorrente da parte dei genitori sono circostanze che creano, oggettivamente, condizioni favorevoli alla reiterazione del reato.

8. Pertanto ragionevolmente il Collegio ha ritenuto la necessità di una forma di controllo dell'indagato, al fine di prevenire la reiterazione delle condotte censurate, controllo rispetto al quale risulta funzionale e congrua la misura scelta.

9. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.




P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In Roma, così deciso il 23 febbraio 2021.

Il Presidente

Il consigliere estensore

Bruno Giordano



Francesco Maria Ciampi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 3/5/2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Valiando